Gazzetta ufficiale L 326 dell'Unione europea

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51° anno 4 dicembre 2008

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

	Regolamento (CE) n. $1201/2008$ della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	1
*	Regolamento (CE) n. 1202/2008 della Commissione, del 2 dicembre 2008, recante divieto di pesca delle musdee nelle zone VIII e IX (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera portoghese	3
*	Regolamento (CE) n. 1203/2008 della Commissione, del 2 dicembre 2008, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona IV, nelle acque CE della zona IIa e nella parte della zona IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat per le navi battenti bandiera francese	5
*	Regolamento (CE) n. 1204/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, relativo all'iscrizione di talune denominazioni nel registro delle specialità tradizionali garantite previsto dal regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (Versione codificata) (1)	7
*	Regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (¹)	12
	Regolamento (CE) n. 1206/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 24 al 28 novembre 2008 per prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali	31

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)



2

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

2008/902/CE:

35

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)



IT

Ι

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1201/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (¹),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (²), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2008.

Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

IT

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	254,9
	MA	58,8
	TR	71,4
	ZZ	128,4
0707 00 05	JO	167,2
	MA	59,1
	TR	82,7
	ZZ	103,0
0709 90 70	JO	230,6
	MA	71,6
	TR	110,4
	ZZ	137,5
0805 10 20	BR	44,6
	MA	76,3
	TR	79,0
	UY	34,6
	ZA	43,5
	ZW	30,8
	ZZ	51,5
0805 20 10	MA	61,9
	TR	65,0
	ZZ	63,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,	AR	62,9
0805 20 90	HR	49,2
	IL	74,6
	TR	58,9
	ZZ	61,4
0805 50 10	MA	64,0
	TR	62,8
	ZA	79,4
	ZZ	68,7
0808 10 80	CA	89,4
	CL	64,2
	CN	71,8
	MK	33,4
	US	109,3
	ZA	113,0
	ZZ	80,2
0808 20 50	AR	73,4
	CL	48,4
	CN	81,3
	TR	103,0
	US	142,2
	ZZ	89,7

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1202/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2008

recante divieto di pesca delle musdee nelle zone VIII e IX (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), fissa i contingenti per il 2007 e il 2008.
- In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le (2) catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

È pertanto necessario vietare la pesca di detto stock non-(3) ché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Dopo tale data sono inoltre vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2008.

Per la Commissione Fokion FOTIADIS Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

⁽¹) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. (²) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28.

ALLEGATO

N.	09/DSS	
Stato membro	PRT	
Stock	GFB/89-	
Specie	Musdee (Phycis blennoides)	
Zona	Zone VIII e IX (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)	
Data	9.10.2008	

REGOLAMENTO (CE) N. 1203/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2008

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona IV, nelle acque CE della zona IIa e nella parte della zona IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gen-(1)naio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008.
- In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le (2)catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

È pertanto necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2008.

Per la Commissione Fokion FOTIADIS Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

⁽¹) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. (²) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.

ALLEGATO

N.	61/T&Q
Stato membro	FRA
Stock	COD/2A3AX4
Specie	Merluzzo bianco (Gadus morhua)
Zona	Zona IV; acque CE della zona IIa e la parte della zona IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat
Data	7.10.2008

REGOLAMENTO (CE) N. 1204/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2008

relativo all'iscrizione di talune denominazioni nel registro delle specialità tradizionali garantite previsto dal regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

sostituito dal «Registro delle specialità tradizionali garantite», previsto all'articolo 3 di detto regolamento.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) Alle denominazioni registrate viene riservata l'indicazione di «specialità tradizionale garantita».

visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (¹), in particolare l'articolo 9, paragrafi 4 e 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (5) Va precisato che il termine «Serrano» è considerato di per sé specifico, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 509/2006, ossia intraducibile. Tale termine deve quindi essere utilizzato tal quale. Inoltre, il nome «Serrano» è registrato a prescindere dall'impiego del termine «montagna»: queste due espressioni non sono in contrasto tra loro.
- (1) Il regolamento (CE) n. 2301/97 della Commissione, del 20 novembre 1997, relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari (²), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (³). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari (4), gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione domande di registrazione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità.
- (3) Le denominazioni in questione sono state iscritte nell'albo delle attestazioni di specificità e beneficiano quindi della protezione a livello comunitario quali specialità tradizionali garantite. In seguito all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 509/2006, il suddetto albo è stato
- (6) Per quel che concerne le denominazioni «Leche certificada de Granja» e «Traditional Farmfresh Turkey», la protezione è chiesta esclusivamente in lingua spagnola per la denominazione «Leche certificada de Granja» e in lingua inglese per la denominazione «Traditional Farmfresh Turkey». Pertanto, in conformità della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (³), all'atto della commercializzazione del prodotto l'etichetta deve recare nelle altre lingue l'espressione, rispettivamente, «secondo la tradizione spagnola» o «secondo la tradizione britannica» in prossimità immediata della denominazione in causa.
- (7) Per quanto riguarda la denominazione «Traditional Farmfresh Turkey», a norma della direttiva 2000/13/CE, l'etichettatura e in particolare le menzioni destinate a informare il consumatore non possono in alcun caso dare adito a confusione con i termini previsti per indicare i metodi di allevamento di cui al regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione, del 5 giugno 1991, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (6),

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 319 del 21.11.1997, pag. 8.

⁽³⁾ Cfr. l'allegato II.

⁽⁴⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU L 143 del 7.6.1991, pag. 11.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni figuranti all'allegato I sono iscritte nel «Registro delle specialità tradizionali garantite» previsto dall'articolo 9, paragrafi 4 e 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006.

Articolo 2

All'atto della commercializzazione di «Leche certificada de Granja» in lingue diverse dallo spagnolo, nell'etichetta del prodotto deve figurare l'espressione «secondo la tradizione spagnola» o l'equivalente nelle altre lingue.

All'atto della commercializzazione del «Traditional Farmfresh Turkey» in lingue diverse dall'inglese, nell'etichetta del prodotto

deve figurare l'espressione «secondo la tradizione britannica» o l'equivalente nelle altre lingue.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 2301/97 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2008.

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO ΙΤ

- Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek,
 Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] (1);
- Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek, [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] (2);
- Faro [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] (3);
- Kriek, Kriek-Lambic, Framboise-Lambic, Fruit-Lambic/Kriek, Kriekenlambiek, Frambozenlambiek, Vruchtenlambiek
 [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] (4);
- Lambic, Gueuze-Lambic, Gueuze/Lambiek, Geuze-Lambiek, Geuze [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] (⁵);
- Mozzarella [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] (6);
- Jamón Serrano [articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006] (7);
- Leche certificada de Granja [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] (8);
- Traditional Farmfresh Turkey [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] (9);
- Falukorv [articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006] (10);
- Sahti [articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006] (11);
- Panellets [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] (12);
- Kalakukko [articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006] (13);
- Karjalanpiirakka [articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006] (14);
- Hushållsost [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] (15).

⁽¹) Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 21 del 21.1.1997, pag. 5.
(²) Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 21 del 21.1.1997, pag. 5.
(³) Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 21 del 21.1.1997, pag. 5.
(³) Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 21 del 21.1.1997, pag. 5.
(³) Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 21 del 21.1.1997, pag. 5.
(§) Gli elementi principali del disciplinare figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2527/98 (GU L 317 del 26.11.1998, pag. 14).
Tali elementi sostituiscono quelli pubblicati nella GU C 246 del 24.8.1996, pag. 9.
(§) Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 371 dell'1.12.1998, pag. 3.
(§) Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 21 del 21.1.1997, pag. 15.
(§) Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 240 del 24.12.1998, pag. 9.
(10) Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 78 del 10.3.2001, pag. 16.
(11) Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 125 del 26.4.2001, pag. 5.
(12) Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 25 del 9.1.2001, pag. 3.
(13) Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 246 del 27.4.2001, pag. 12.
(14) Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 20.3 del 27.4.2002, pag. 14.
(15) Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 102 del 27.4.2002, pag. 14.

ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 2301/97 della Commissione (GU L 319 del 21.11.1997, pag. 8).

Regolamento (CE) n. 954/98 della Commissione (GU L 133 del 7.5.1998, pag. 10).

Regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione (GU L 317 del 26.11.1998, pag. 14).

Regolamento (CE) n. 2419/1999 della Commissione (GU L 291 del 13.11.1999, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1482/2000 della Commissione (GU L 167 del 7.7.2000, pag. 8).

Regolamento (CE) n. 2430/2001 della Commissione (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 29).

Regolamento (CE) n. 244/2002 della Commissione (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 11).

Regolamento (CE) n. 688/2002 della Commissione (GU L 106 del 23.4.2002, pag. 7).

Regolamento (CE) n. 1285/2002 della Commissione (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 317/2003 della Commissione (GU L 46 del 20.2.2003, pag. 19).

Regolamento (CE) n. 223/2004 della Commissione (GU L 37 del 10.2.2004, pag. 3).

limitatamente all'articolo 1, primo e secondo comma, e all'allegato I

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2301/97	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
_	Articolo 2
_	Articolo 3
Articolo 2	Articolo 4
Allegato	Allegato I
_	Allegato II
_	Allegato III

REGOLAMENTO (CE) N. 1205/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2008

recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (¹), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- La direttiva 2007/2/CE stabilisce regole generali per l'istituzione dell'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Dal momento che, per l'adeguato funzionamento dell'infrastruttura, è necessario che gli utilizzatori possano reperire dei set di dati territoriali e i servizi a essi relativi e stabilire se possono essere utilizzati e a quali scopi, è opportuno che gli Stati membri forniscano delle descrizioni sotto forma di metadati per questi set di dati territoriali e i servizi a essi relativi. Considerato che questi metadati dovrebbero essere compatibili e utilizzabili nel contesto comunitario e in quello transfrontaliero, è necessario stabilire delle regole per quanto concerne i metadati utilizzati per descrivere i set di dati territoriali e i servizi a essi relativi corrispondenti ai temi di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE.
- È necessario definire un set di elementi di metadati per (2)consentire l'individuazione della risorsa di informazione per la quale sono creati i metadati, la loro classificazione, la loro ubicazione geografica e il riferimento temporale, nonché la loro qualità e validità, la conformità rispetto alle disposizioni di esecuzione sull'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi, le limitazioni d'uso e di accesso e l'organizzazione responsabile delle risorse. Gli elementi di metadati legati al registro dei metadati stesso sono altresì necessari per controllare che i metadati creati siano aggiornati e per individuare l'organizzazione responsabile della loro creazione e del loro aggiornamento. Si tratta del set minimo di elementi di metadati necessari per conformarsi alla direttiva 2007/2/CE e non esclude la possibilità per le organizzazioni di documentare le risorse di informazioni in modo più ampio con elementi supplementari derivanti da norme internazionali o metodi di

lavoro esistenti nella loro comunità di interesse. Non è esclusa neanche la possibilità di adottare linee guida stabilite e aggiornate dalla Commissione, in particolare quando è necessario garantire l'interoperabilità dei metadati.

- (3) Sono necessarie delle istruzioni per la convalida dei metadati conformemente alla direttiva 2007/2/CE per quanto concerne le condizioni e la molteplicità previste per ogni elemento di metadati; si tratta in altre parole di stabilire se, per ogni elemento, devono sempre figurare dei valori nel registro dei metadati e se devono comparire solo una volta o possono figurare più volte.
- (4) Il dominio di valore di ogni elemento di metadati è necessario per garantire l'interoperabilità dei metadati in un contesto multilingue e questo dominio dovrebbe poter assumere la forma di testo libero, date, codici derivanti da norme internazionali, come i codici delle lingue, parole chiave provenienti da elenchi o tesauri verificati, o stringhe di caratteri.
- (5) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell'articolo 22 della direttiva 2007/2/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i requisiti per la creazione e l'aggiornamento di metadati per i set di dati territoriali, le serie di set di dati territoriali e i servizi di dati territoriali corrispondenti alle tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2007/2/CE, si applicano le definizioni di cui alla parte A dell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

Articolo 3

Creazione e aggiornamento dei metadati

I metadati che descrivono un set di dati territoriali, una serie di set di dati territoriali o un servizio di dati territoriali comprendono gli elementi di metadati o i gruppi di elementi di metadato di cui alla parte B dell'allegato e sono creati e aggiornati conformemente alle regole di cui alle parti C e D dell'allegato.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2008.

Per la Commissione Stavros DIMAS Membro della Commissione

ALLEGATO

DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE CONCERNENTI I METADATI

PARTE A

Interpretazione

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per
 - «stringa di caratteri», il dominio di valore degli elementi di metadati espresso come un set di caratteri considerati come un'unità.
 - «testo libero», il dominio di valore degli elementi di metadati espresso in uno o più linguaggi naturali,
 - «genealogia», la storia di un set di dati e il suo ciclo di vita, dalla rilevazione e l'acquisizione mediante compilazione e derivazione fino alla forma attuale, conformemente alla norma EN ISO 19101,
 - «elemento di metadati», un'unità distinta di metadati, conformemente alla norma EN ISO 19115,
 - «spazio di nomi», una collezione di nomi, identificata da un identificatore unico di risorsa (*Uniform Resource Identifier URI*) che sono utilizzati nei documenti redatti in XML (*Extensible Markup Language*) come nomi di elementi e di attributi,
 - «qualità», la totalità delle caratteristiche di un prodotto che conferiscono a esso la capacità di soddisfare dei bisogni espressi o impliciti, conformemente alla norma EN ISO 19101;
 - «risorsa», una risorsa di informazione che abbia un riferimento diretto o indiretto a una località o un'area geografica specifica;
 - «serie di set di dati territoriali», una collezione di set di dati territoriali che condivide la stessa specifica di prodotto.
- 2. I riferimenti alla validità dei set di dati territoriali si intendono come riguardanti uno degli aspetti seguenti:
 - l'intervallo di spazio e tempo pertinente per i dati,
 - l'eventuale verifica dei dati rispetto a uno standard di misura o di prestazione,
 - la misura in cui i dati sono adatti all'uso previsto,
 - se del caso, la validità legale del set di dati territoriali.

PARTE B

Elementi di metadati

1. IDENTIFICAZIONE

Dovranno essere forniti i seguenti elementi dei metadati:

1.1. Titolo della risorsa

Si tratta di un nome caratteristico e spesso unico con il quale la risorsa è conosciuta.

Il dominio di valore di questo elemento di metadati è del testo libero.

1.2. Breve descrizione (abstract) della risorsa

Si tratta di un breve testo di descrizione del contenuto della risorsa.

Il dominio di valore di questo elemento di metadati è testo libero.

1.3. Tipo di risorsa

Indica il tipo di risorsa descritto dai metadati.

Il dominio di valore di questo elemento di metadati è definito nella parte D.1.

1.4. Localizzatore della risorsa

Il localizzatore della risorsa definisce il o i link alla risorsa e/o il link alle informazioni supplementari riguardanti la risorsa.

Il dominio di valore di questo elemento di metadato è una stringa di caratteri comunemente espressa come localizzatore uniforme di risorse (*Uniform Resource Locator* — URL).

1.5. Identificatore univoco della risorsa

Un valore che identifica la risorsa in modo univoco.

Il dominio di valore di questo elemento di metadati è un codice obbligatorio sotto forma di una stringa di caratteri, generalmente attribuito dal proprietario dei dati, e uno spazio di nomi sotto forma di una stringa di caratteri che identifica in modo univoco il contesto del codice identificatore (ad esempio, il proprietario dei dati).

1.6. Risorsa accoppiata

Se la risorsa è un servizio di dati territoriali, questo elemento di metadati individua, dove rilevante, il set o i set di dati territoriali oggetto del servizio grazie ai loro identificatori unici di risorsa (URI).

Il dominio di valore di questi elementi di metadati è un codice obbligatorio sotto forma di stringa di caratteri, generalmente attribuito dal proprietario dei dati, e uno spazio di nomi sotto forma di stringa di caratteri che identifica in modo univoco il contesto del codice identificatore (ad esempio, il proprietario dei dati).

1.7. Lingua della risorsa

La lingua o le lingue utilizzate nell'ambito della risorsa.

Il dominio di valore di questo elemento di metadati è limitato alle lingue definite nella norma ISO 639-2.

2. CLASSIFICAZIONE DEI DATI TERRITORIALI E DEI SERVIZI A ESSI RELATIVI

2.1. Categoria di argomento

La categoria tematica è un sistema di classificazione di alto livello che consente di raggruppare e cercare per tema le risorse di dati territoriali disponibili.

Il dominio di valore di questo elemento di metadati è definito nella parte D.2.

2.2. Tipo di servizio di dati territoriali

Si tratta di una classificazione che consente la ricerca dei servizi di dati territoriali disponibili. Uno specifico servizio dovrà essere classificato in una sola categoria.

Il dominio di valore di questo elemento di metadati è definito nella parte D.3.

3. PAROLA CHIAVE

Se la risorsa è un servizio di dati territoriali, dovrà essere fornita almeno una parola chiave della parte D.4.

Se una risorsa è un set di dati territoriali o una serie di set di dati territoriali, si dovrà fornire almeno una parola chiave del Thesaurus generale multilingue dell'ambiente (General Environmental Multi-lingual Thesaurus — GEMET) che descriva la categoria tematica dei dati territoriali pertinenti, secondo le definizioni degli allegati I, II o III della direttiva 2007/2/CE.

Per ogni parola chiave, occorre fornire gli elementi di metadati seguenti:

3.1. Valore della parola chiave

Il valore della parola chiave è una parola di uso comune, una parola o un'espressione formalizzate utilizzate per descrivere l'argomento. Mentre la categoria tematica è troppo generica per ricerche dettagliate, le parole chiave contribuiscono a ridurre il campo di ricerca nel testo e consentono una ricerca strutturata per parola chiave.

Il dominio di valore di questo elemento di metadati è testo libero.

3.2. Vocabolario controllato di origine

Se il valore della parola chiave proviene da un vocabolario controllato (thesaurus, ontologia), ad esempio GEMET, occorre citare il vocabolario controllato d'origine.

Questa citazione dovrà includere almeno il titolo e una data di riferimento (data di pubblicazione, data dell'ultima revisione o della creazione) del vocabolario controllato di origine.

4. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Il requisito concernente la localizzazione geografica di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2007/2/CE dovrà essere espresso con l'elemento di metadati «riquadro di delimitazione geografica (geographic bounding box)».

4.1. Riquadro di delimitazione geografica

Si tratta dell'estensione della risorsa nello spazio geografico fornita sotto forma di un riquadro di delimitazione.

Il riquadro di delimitazione dovrà essere espresso con le longitudini ovest e est e le latitudini sud e nord in gradi decimali, con una precisione di almeno due decimali.

5. RIFERIMENTO TEMPORALE

Questo elemento di metadati risponde all'esigenza di fornire delle informazioni sulla dimensione temporale dei dati, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2007/2/CE. Dovrà essere fornito almeno uno degli elementi di metadati di cui ai punti da 5.1 a 5.4.

Il dominio di valore degli elementi di metadati di cui ai punti da 5.1 a 5.4 è un set di date. Ogni data dovrà riferirsi a un sistema di riferimento temporale e dovrà essere espressa in una forma compatibile con questo sistema. Il sistema di riferimento predefinito è il calendario gregoriano, con le date espresse conformemente alla norma ISO 8601.

5.1. Estensione temporale

L'estensione temporale definisce il periodo di tempo coperto dal contenuto della risorsa. Questo periodo può essere espresso in uno dei modi seguenti:

- una data specifica,
- un intervallo di date espresso con la data di inizio e la data di fine dell'intervallo,
- un insieme di specifiche date e di intervalli.

5.2. Data di pubblicazione

Si tratta della data di pubblicazione della risorsa, qualora sia disponibile, o della data di entrata in vigore. Possono esistere più date di pubblicazione.

5.3. Data dell'ultima revisione

Si tratta della data dell'ultima revisione della risorsa, se questa è stata rivista. Non dovrà esserci più di una data per l'ultima revisione.

5.4. Data di creazione

Si tratta della data di creazione della risorsa. Non dovrà esserci più di una data di creazione.

6. QUALITÀ E VALIDITÀ

I requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2007/2/CE concernenti la qualità e la validità dei dati territoriali saranno soddisfatti dai seguenti elementi di metadati:

6.1. Genealogia

Si tratta di una dichiarazione sulla storia del processo e/o la qualità generale del set di dati geografici. Dove necessario, può includere una dichiarazione che indica se l'insieme di dati è stato convalidato o sottoposto a un controllo di qualità, se si tratta della versione ufficiale (qualora esistano più versioni) e se ha una validità legale.

Il dominio di valore di questo elemento di metadati è testo libero.

6.2. Risoluzione spaziale

La risoluzione spaziale si riferisce al livello di dettaglio del set di dati. Dovrà essere espressa come un insieme di valori (eventualmente nulli) di distanze di risoluzione (solitamente per dati localizzati su griglie a spaziatura fissa — gridded data — o derivati da immagini) o come scale equivalenti (solitamente utilizzate per le carte o i prodotti derivati da carte).

Una scala equivalente è generalmente espressa con un numero intero corrispondente al denominatore della scala.

Una distanza di risoluzione sarà espressa come un valore numerico associato a un'unità di lunghezza.

CONFORMITÀ

I requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 11, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2007/2/CE concernenti la conformità e il grado di conformità rispetto alle disposizioni di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE, sono soddisfatte mediante i seguenti elementi di metadati:

7.1. Specifica

Si tratta della citazione delle disposizioni di esecuzione adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE o di un'altra specifica cui una determinata risorsa si conforma.

Una risorsa può essere conforme a più disposizioni di esecuzione adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE o di altra specifica.

Questa citazione comprende quanto meno il titolo e una data di riferimento (data di pubblicazione, data dell'ultima revisione o di creazione) delle disposizioni di esecuzione adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE o di altra specifica.

7.2. Grado

Si tratta del grado di conformità della risorsa rispetto alle disposizioni di esecuzione adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE o di altra specifica.

Il dominio di valore di questo elemento di metadati è definito nella parte D.5.

8. VINCOLI RELATIVI ALL'ACCESSO E ALL'USO

Un vincolo relativo all'accesso o all'uso può essere costituito da uno degli elementi seguenti o da entrambi:

- un insieme di condizioni applicabili all'accesso e all'uso (8.1),
- un insieme di limitazioni all'accesso pubblico (8.2).

8.1. Condizioni applicabili all'accesso e all'uso

Questo elemento di metadati definisce le condizioni applicabili all'accesso e all'uso dei set di dati territoriali e ai relativi servizi e, dove applicabile, ai canoni corrispondenti, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2007/2/CE.

Il dominio di valore di questo elemento di metadati è testo libero.

L'elemento deve avere dei valori. Se non si applica alcuna condizione all'accesso e all'uso della risorsa, si riporterà la dizione «nessuna condizione applicabile». Se le condizioni non sono note, si riporterà la dizione «condizioni non note».

Questo elemento fornisce anche delle informazioni sugli eventuali canoni da corrispondere per l'accesso e l'uso della risorsa, se del caso, o fa riferimento a un localizzatore unico di risorsa (Uniforme Resource Locator — URL) dove si possono reperire informazioni sui canoni.

8.2. Vincoli per l'accesso pubblico

Quando gli Stati membri limitano l'accesso pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi a essi relativi a norma dell'articolo 13 della direttiva 2007/2/CE, questo elemento di metadati fornisce informazioni sulle limitazioni e le relative motivazioni.

Se non esistono limitazioni all'accesso pubblico, questo elemento di metadati dovrà indicare tale circostanza.

Il dominio di valore di questo elemento di metadati è testo libero.

9. ORGANIZZAZIONI RESPONSABILI DELL'ISTITUZIONE, DELLA GESTIONE, DELLA MANUTENZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE DEI SET DI DATI TERRITORIALI E DEI SERVIZI A ESSI RELATIVI

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), e dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2007/2/CE dovranno essere forniti i due elementi di metadati seguenti:

9.1. Parte responsabile

Descrizione dell'organizzazione responsabile dell'istituzione, la gestione, la manutenzione e la diffusione della risorsa.

Questa descrizione dovrà comprendere:

- la denominazione dell'organizzazione sotto forma di testo libero,
- un indirizzo e-mail di contatto sotto forma di una stringa di caratteri.

9.2. Ruolo della parte responsabile

Si tratta del ruolo dell'organizzazione responsabile.

Il dominio di valore di questo elemento di metadati è definito nella parte D.6.

10. METADATI CONCERNENTI I METADATI

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE, dovranno essere forniti i seguenti elementi di metadati.

10.1. Punto di contatto dei metadati

Descrizione dell'organizzazione responsabile per la creazione e la manutenzione dei metadati.

Questa descrizione dovrà comprendere:

- la denominazione dell'organizzazione sotto forma di testo libero,
- un indirizzo e-mail di contatto sotto forma di una stringa di caratteri.

10.2. Data dei metadati

Data in cui è stata creata o aggiornata la registrazione del metadato.

Questa data dovrà essere espressa conformemente alla norma ISO 8601.

10.3. Lingua dei metadati

Si tratta della lingua nella quale sono espressi gli elementi di metadati.

Il dominio di valore di questo elemento di metadati è limitato alle lingue ufficiali della Comunità, espresse conformemente alla norma ISO 639-2.

PARTE C

Istruzioni concernenti la molteplicità e le condizioni degli elementi di metadati

I metadati che descrivono una risorsa dovranno comprendere, nel caso di un set di dati territoriali o di una serie di set di dati territoriali, gli elementi di metadati o i gruppi di elementi di metadati che figurano nella tabella 1 e, nel caso di un servizio di set di dati territoriali, gli elementi di metadati o i gruppi di elementi di metadati che figurano nella tabella 2.

Questi elementi di metadati o questi gruppi di elementi di metadati dovranno essere in accordo con la molteplicità prevista e le relative condizioni stabilite nella tabelle 1 e 2.

Quando non è espressa alcuna condizione in relazione a un elemento di metadati specifico, questo elemento è obbligatorio.

Le tabelle contengono le informazioni seguenti:

- la prima colonna contiene il riferimento al paragrafo della parte B dell'allegato che definisce l'elemento di metadati o il gruppo di elementi di metadati,
- la seconda colonna contiene il nome dell'elemento di metadati o del gruppo di elementi di metadati,
- la terza colonna specifica la molteplicità dell'elemento di metadati. L'espressione della molteplicità è conforme alla notazione prevista nel linguaggio di modellizzazione unificato (Unified Modelling Language UML), in cui:
 - 1 significa che c'è una sola occorrenza di questo elemento di metadati in un insieme di risultati,
 - 1..* indica che c'è almeno un'occorrenza di questo elemento di metadati in un insieme di risultati,
 - 0..1 indica che la presenza dell'elemento di metadati in un insieme di risultati è facoltativa, ma che può verificarsi un'unica volta.
 - 0..* indica che la presenza dell'elemento di metadati in un insieme di risultati è facoltativa, ma che può verificarsi una o più volte;
 - quando la molteplicità è 0.1 o 0.*, la condizione determina quando gli elementi di metadati sono obbligatori,
- la quarta colonna contiene una dichiarazione di condizione qualora la molteplicità non si applichi a tutti i tipi di risorse. Tutti gli elementi sono obbligatori nelle altre circostanze.

Tabella 1

Metadati per i set di dati territoriali e le serie di set di dati territoriali

Riferimento	Elemento di metadati	Molteplicità	Condizione
1.1	Titolo della risorsa	1	
1.2	Breve descrizione (abstract) della risorsa	1	
1.3	Tipo di risorsa	1	
1.4	Localizzatore delle risorsa	0*	Obbligatorio se è disponibile un URL ove reperire maggiori informazioni sulla risorsa, e/o i servizi connessi all'accesso.
1.5	Identificatore univoco della risorsa	1*	
1.7	Lingua della risorsa	0*	Obbligatorio se la risorsa comprende informazioni testuali.
2.1	Categoria di argomento	1*	
3	Parola chiave	1*	
4.1	Riquadro di delimitazione geografica (geographic boun- ding box)	1*	
5	Riferimento temporale	1*	
6.1	Genealogia	1	
6.2	Risoluzione spaziale	0*	Obbligatorio per i set di dati e le serie di set di dati per i quali possono essere indicate una scala equivalente o una distanza di risoluzione
7	Conformità	1*	
8.1	Condizioni di accesso e uso	1*	
8.2	Limitazioni dell'accesso del pubblico	1*	
9	Organizzazione responsabile	1*	
10.1	Punto di contatto dei meta- dati	1*	
10.2	Data dei metadati	1	
10.3	Lingua dei metadati	1	

Tabella 2

Metadati per i servizi di dati territoriali

Riferimento	Elemento di metadati	Molteplicità	Condizione
1.1	Titolo della risorsa	1	
1.2	Breve descrizione (abstract) della risorsa	1	
1.3	Tipo di risorsa	1	
1.4	Localizzatore delle risorsa	0*	Obbligatorio se è disponibile un collegamento con il servizio.
1.6	Risorsa accoppiata	0*	Obbligatorio se è disponibile il collegamento al set di dati su cui opera il servizio.
2.2	Tipo di servizio di dati terri- toriali	1	
3	Parola chiave	1*	
4.1	Riquadro di delimitazione geografica (geographic boun- ding box)	0*	Obbligatorio per i servizi la cui estensione geografica è esplicita.
5	Riferimento temporale	1*	
6.2	Risoluzione spaziale	0*	Obbligatorio quando la risoluzione spaziale per questo servizio è soggetta a una restrizione.
7	Conformità	1*	
8.1	Condizioni di accesso e uso	1*	
8.2	Limitazioni dell'accesso del pubblico	1*	
9	Organizzazione responsabile	1*	
10.1	Punto di contatto dei meta- dati	1*	
10.2	Data dei metadati	1	
10.3	Lingua dei metadati	1	

PARTE D

Domini di valore

Qualora ciò sia specificato nella descrizione degli elementi di metadati nella parte B, i domini di valore descritti nelle parti da D.1 a D.6 dovranno essere utilizzati con la molteplicità definita nelle tabelle 1 e 2 della parte C.

In relazione a un particolare dominio, ogni valore è definito da:

- un identificatore numerico,
- un nome testuale per gli utilizzatori umani che può essere tradotto nelle varie lingue comunitarie,
- un nome linguisticamente neutro per i computer (il valore espresso tra parentesi),
- una descrizione o una definizione facoltative.
- 1. TIPO DI RISORSA
- 1.1. Serie di set di dati territoriali (series)
- 1.2. Set di dati territoriali (data set)
- 1.3. Servizi dati territoriali (services)

IT

CATEGORIE DI ARGOMENTO IN CONFORMITÀ DELLA NORMA EN ISO 19115

2.1. Agricoltura (farming)

Allevamento e/o coltivazione.

Questo argomento si applica alla categoria tematica di dati territoriali «Impianti agricoli e di acquacoltura» di cui all'allegato III, punto 9, della direttiva 2007/2/CE.

2.2. Biota (biota)

Flora e/o fauna nell'ambiente naturale

Questo argomento si applica alle categorie tematiche di dati territoriali della direttiva 2007/2/CE: «Regioni biogeografiche» (allegato III, punto 17), «Habitat e biotopi» (allegato III, punto 18), e «Distribuzione delle specie» (allegato III, punto 19).

2.3. Confini (boundaries)

Descrizione dei territori secondo la legislazione.

Questo argomento si applica alle categorie tematiche di dati territoriali della direttiva 2007/2/CE: «Unità amministrative» (allegato I, punto 4) e «Unità statistiche» (allegato III, punto 1).

2.4. Climatologia/Meteorologia/Atmosfera (climatologyMeteorologyAtmosphere)

Processi e fenomeni dell'atmosfera.

Questo argomento si applica alle categorie tematiche di dati territoriali della direttiva 2007/2/CE: «Condizioni atmosferiche» (allegato III, punto 13) e «Elementi geografici meteorologici» (allegato III, punto 14).

2.5. Economia (economy)

Attività e condizioni economiche e occupazione.

Questo argomento si applica alle categorie tematiche di dati territoriali della direttiva 2007/2/CE: «Risorse energetiche» (allegato III, punto 20) e «Risorse minerarie» (allegato III, punto 21).

2.6. Elevazione (elevation)

Altitudine al di sopra o al di sotto del livello del mare.

Questo argomento si applica alla categoria tematica di dati territoriali «Elevazione», di cui all'allegato II, punto 1, della direttiva 2007/2/CE.

2.7. Ambiente (environment)

Risorse ambientali, protezione e conservazione.

Questo argomento si applica alla categoria tematica di dati territoriali «Siti protetti», di cui all'allegato I, punto 9, della direttiva 2007/2/CE.

2.8. Informazioni geoscientifiche (geoscientificInformation)

Informazioni concernenti le scienze della terra.

Questo argomento si applica alle seguenti categorie tematiche di dati territoriali della direttiva 2007/2/CE: «Suolo» (allegato III, punto 3), «Geologia» (allegato II, punto 4) e «Zone a rischio naturale» (allegato III, punto 12).

2.9. Salute (health)

Salute, servizi sanitari, ecologia umana e sicurezza.

Questo argomento si applica alla categoria tematica di dati territoriali «Salute umana e sicurezza» di cui all'allegato III, punto 5, della direttiva 2007/2/CE.

2.10. Cartografia di base per immagini/Copertura terrestre (imageryBaseMapsEarthCover)

Cartografie di base

Questo argomento si applica alle seguenti categorie tematiche di dati territoriali della direttiva 2002/7/CE: «Orto immagini» (allegato II, punto 3) e «Copertura del suolo» (allegato II, punto 2).

2.11. Intelligence/Settore militare (intelligenceMilitary)

Basi, strutture e attività militari.

Questo argomento non corrisponde ad alcuna categoria tematica specifica di dati territoriali della direttiva 2007/2/CE.

2.12. Acque interne (inlandWaters)

Acque interne, sistemi di drenaggio e loro caratteristiche.

Questo argomento si applica alla categoria tematica di dati territoriali «Idrografia» di cui all'allegato I, punto 8, della direttiva 2007/2/CE.

2.13. Localizzazione (location)

Informazioni e servizi di posizionamento.

Questo argomento si applica alle seguenti categorie tematiche di dati territoriali della direttiva 2007/2/CE: «Nomi geografici» (allegato I, punto 3) e «Indirizzi» (allegato I, paragrafo 5).

2.14. Oceani (oceans)

Specificità e caratteristiche dei corpi idrici salati (a esclusione delle acque interne).

Questo argomento si applica alle seguenti categorie tematiche dei dati territoriali della direttiva 2007/2/CE: «Regioni marine» (allegato III, punto 16) e «Elementi geografici oceanografici» (allegato III, punto 15).

2.15. Pianificazione/Catasto (planningCadastre)

Informazioni utilizzate per azioni adeguate riguardanti l'utilizzo futuro del territorio.

Questo argomento si applica alle seguenti categorie tematiche di dati territoriali della direttiva 2007/2/CE: «Parcelle catastali» (allegato I, punto 6), «Utilizzo del territorio» (allegato III, punto 4) e «Zone sottoposte a gestione/limitazioni/regolamentazione e unità con obbligo di comunicare dati» (allegato III, punto 11).

2.16. Società (society)

Caratteristiche della società e delle culture

Questo argomento si applica alla categoria tematica di dati territoriali «Distribuzione della popolazione — demografia» di cui all'allegato III, punto 10, della direttiva 2007/2/CE.

2.17. Struttura (structure)

Costruzioni umane.

Questo argomento si applica alle seguenti categorie tematiche di dati territoriali della direttiva 2007/2/CE: «Edifici» (allegato III, punto 2), «Produzione e impianti industriali» (allegato III, punto 8) e «Impianti di monitoraggio ambientale» (allegato III, punto 7).

2.18. Trasporti (transportation)

Mezzi e aiuti per il trasporto di persone e/o beni.

Questo argomento si applica alla categoria tematica di dati territoriali «Reti di trasporto», di cui all'allegato I, punto 7, della direttiva 2007/2/CE.

2.19. Servizi di pubblica utilità/Comunicazione (utilitiesCommunication)

Sistemi energetici, idrici e di raccolta dei rifiuti e infrastruttura e servizi di comunicazione.

Questo argomento si applica alla categoria tematica di dati territoriali «Servizi di pubblica utilità e servizi ammini-strativi», di cui all'allegato III, punto 6, della direttiva 2007/2/CE.

3. TIPO DI SERVIZIO DI DATI TERRITORIALI

3.1. Servizio di ricerca (discovery)

Servizi di ricerca che consentono di ricercare set di dati territoriali e i servizi a essi relativi in base al contenuto dei metadati corrispondenti e di visualizzare il contenuto dei metadati.

3.2. Servizio di consultazione (view)

Servizio che consente di eseguire almeno le seguenti operazioni: visualizzazione, navigazione, variazione della scala di visualizzazione (zoom in e zoom out), variazione della porzione di territorio inquadrata (pan), sovrapposizione dei set di dati territoriali consultabili e visualizzazione delle informazioni contenute nelle legende e qualsiasi contenuto pertinente dei metadati.

3.3. Servizio di scaricamento (download)

Servizio che permette di scaricare copie di set di dati territoriali o di una parte di essi e, ove possibile, di accedervi direttamente.

3.4. Servizio di conversione (transformation)

Servizio di conversione che consente di trasformare i set di dati territoriali, onde conseguire l'interoperabilità.

3.5. Servizio di richiesta dei servizi di dati territoriali (invoke)

Servizio che consente di definire i dati in entrata (input) e in uscita (output) richiesti dal servizio di dati territoriali e un workflow o una catena di servizi che combina più servizi. Consente inoltre di definire un'interfaccia esterna del servizio web per il workflow o la catena di servizi.

3.6. Altri servizi (other)

4. CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI DI DATI TERRITORIALI

Le parole chiave sono basate sulla tassonomia dei servizi geografici della norma EN ISO 19119. Questa tassonomia è organizzata in categorie, a loro volta divise in sottocategorie che determinano il dominio di valore della classificazione dei servizi di dati territoriali.

100 Servizi geografici con interazione umana (humanInteractionService)

Tale categoria comprende le sottocategorie seguenti:

101. Visualizzatore del catalogo (humanCatalogueViewer)

Servizio client che consente all'utente di interagire con un catalogo al fine di localizzare, passare in rassegna e gestire i metadati concernenti dati o servizi geografici.

102. Visualizzatore geografico (humanGeographicViewer)

Servizio client che consente all'utente di visualizzare una o più collezioni di elementi o coperture.

103. Visualizzatore di fogli elettronici geografici (humanGeographicSpreadsheetViewer)

Servizio client, esteso ai dati geografici, che consente all'utente di interagire con vari oggetti di dati e richiedere calcoli analoghi a quelli di un foglio di calcolo.

104. Editor di servizi (humanServiceEditor)

Servizio client che consente all'utente di controllare i servizi di trattamento geografico.

105. Editor per la definizione di catene (humanChainDefinitionEditor)

Consente all'utente di interagire con un servizio di definizione di catene.

106. Gestore di esecuzione del workflow (humanWorkflowEnactmentManager)

Consente all'utente di interagire con un servizio di esecuzione del workflow.

107. Editor di elementi geografici (geographic feature) (humanGeographicFeatureEditor)

Visualizzatore geografico che consente all'utente di interagire con i dati relativi agli elementi geografici.

108. Editor di simboli geografici (humanGeographicSymbolEditor)

Servizio client che consente a un utente umano di selezionare e gestire biblioteche di simboli.

109. Editor di generalizzazione di elementi (feature) (humanFeatureGeneralizationEditor)

Servizio client che consente all'utente di modificare le caratteristiche cartografiche di un elemento o di una collezione di elementi semplificandone la visualizzazione, ma mantenendone le componenti essenziali — si tratta dell'equivalente spaziale della semplificazione.

110. Visualizzatore della struttura dei dati geografici (humanGeographicDataStructureViewer)

Servizio client che consente all'utente di accedere a una parte del set di dati per vederne la struttura interna.

200 Servizio di gestione dei modelli/informazioni geografiche (infoManagementService)

Questa categoria comprende le sottocategorie seguenti:

201. Servizio di accesso a elementi (feature) (infoFeatureAccessService)

Servizio che consente al cliente di accedere e di gestire una raccolta di elementi.

202. Servizio di accesso a mappe (map)(infoMapAccessService)

Servizio che consente al cliente di accedere a grafici geografici, ossia rappresentazioni di dati geografici.

203. Servizio di accesso a coperture (coverage) (infoCoverageAccessService)

Servizio che consente al cliente di accedere e di gestire una raccolta di coperture (coverage).

204. Servizio di descrizione dei sensori (infoSensorDescriptionService)

Servizio che fornisce la descrizione di un sensore comprendente la posizione e l'orientamento nonché le caratteristiche geometriche, dinamiche e radiometriche dello stesso ai fini del processamento dei dati territoriali.

205. Servizio di accesso ai prodotti (infoProductAccessService)

Servizio che consente al cliente di accedere e gestire una raccolta di prodotti geografici.

206. Servizio di tipi di elementi (feature type) (infoFeatureTypeService)

Servizio che consente al cliente di accedere e gestire una raccolta di definizioni di tipi di elementi.

207. Servizio di catalogo (infoCatalogueservice)

Servizio che consente di ricercare e gestire servizi relativi a una raccolta di metadati sulle istanze.

208. Servizio di registro (infoRegistryService)

Servizio che consente di accedere a una raccolta di metadati sulle categorie di risorse di informazione (type).

209. Servizio toponimico (infoGazetteerService)

Servizio che consente di accedere a un repertorio di occorrenze di una o più categorie di fenomeni del mondo reale contenente informazioni riguardanti la posizione.

210. Servizio di gestione degli ordini (infoOrderHandlingService)

Servizio che consente ai clienti di ordinare dei prodotti da un fornitore.

211. Servizio di ordini permanenti (infoStandingOrderService)

Servizio di gestione degli ordini che consente all'utente di richiedere che un prodotto che copre una determinata area geografica sia diffuso non appena disponibile.

300 Servizi di gestione di workflow/compiti geografici (taskManagementService)

Questa categoria comprende le sottocategorie seguenti:

301. Servizio di definizione di catene (chainDefinitionService)

Servizio che consente di definire una catena e di farla eseguire dal servizio di esecuzione del workflow.

302. Servizio di esecuzione del workflow (workflowEnactmentService)

Il servizio di esecuzione del worfklow interpreta una catena e controlla le istanze dei servizi e la sequenzialità delle attività.

303. Servizio di abbonamento (subscriptionService)

Servizio che consente al cliente di abbonarsi per essere informato sugli eventi.

400 Servizi di trattamento geografico — aspetti territoriali (spatialProcessingService)

Questa categoria comprende le sottocategorie seguenti:

401. Servizio di conversione delle coordinate (spatialCoordinateConversionService)

Servizio che consente di convertire le coordinate da un sistema di coordinate a un altro nell'ambito dello stesso dato geodetico.

402. Servizio di trasformazione delle coordinate (spatialCoordinateTransformationService)

Servizio che consente di trasformare le coordinate da un sistema di riferimento basato su un dato a un altro sistema basato su un dato differente.

403. Servizio di conversione di raster/vettoriale (spatialCoverageVectorConversionService)

Servizio che consente di modificare la rappresentazione spaziale da uno schema di tipo raster a uno schema di tipo vettoriale, o viceversa.

404. Servizio di conversione delle coordinate delle immagini (spatialImageCoordinateConversionService)

Servizio di trasformazione o di conversione delle coordinate che consente di modificare il sistema di riferimento delle coordinate per un'immagine.

405. Servizio di rettifica (spatialRectificationService)

Servizio che consente di trasformare un'immagine in una proiezione ortogonale e dunque a una scala costante

406. Servizio di ortorettifica (spatialOrthorectificationService)

Servizio di rettifica che elimina l'inclinazione e lo spostamento dell'immagine dovuti all'elevazione del terreno.

407. Servizio di adeguamento dei modelli geometrici dei sensori

Servizio che adegua i modelli geometrici dei sensori per migliorare la corrispondenza dell'immagine con altre immagini e/o posizioni al suolo note.

408. Servizio di conversione dei modelli geometrici delle immagini (spatialImageGeometryModelConversionService)

Servizio che converte i modelli geometrici dei sensori in un modello geometrico diverso ma equivalente.

409. Servizio di definizione dei sottoinsiemi (spatialSubsettingService)

Servizio che estrae da un input all'interno di una regione spaziale continua, in base alla posizione geografica o alle coordinate della griglia.

410. Servizio di campionamento (spatialSamplingService)

Servizio che estrae dei dati da un input mediante un sistema di campionamento coerente, in base alla posizione geografica o alle coordinate della griglia.

411. Servizio di modifica della mosaicatura (tiling) (spatialTilingChangeService)

Servizio che modifica la mosaicatura dei dati geografici.

412. Servizio di misura delle dimensioni (spatialDimensionMeasurementService)

Servizio che calcola le dimensioni degli oggetti visibili in un'immagine o in altri dati geografici.

413. Servizi di manipolazione degli elementi geografici (spatialFeatureManipulationService)

Servizi che consentono di registrare un elemento con un altro, un'immagine, o un'altra serie di dati o di coordinate, correggendo le relative traslazioni, le differenze di rotazione, le differenze di scala e le differenze di prospettiva. Questi servizi consentono inoltre di verificare che tutti gli elementi che figurano nella collezione di elementi (Feature Collection) siano topologicamente coerenti rispetto alle regole topologiche della collezione di elementi e individuano e/o correggono le eventuali incoerenze individuate.

414. Servizio di corrispondenza di elementi (spatialFeatureMatchingService)

Servizio che determina quali elementi e parti di elementi provenienti da varie fonti di dati rappresentano la stessa entità del mondo reale, ad esempio, corrispondenza di confini (edge matching) e fusione limitata (limited conflation).

IT

415. Servizio di generalizzazione di elementi (spatialFeatureGeneralizationService)

Servizio che riduce la variazione spaziale in una collezione di elementi al fine di rafforzare l'efficacia della comunicazione rimediando agli effetti indesiderati della riduzione dei dati.

416. Servizio di determinazione dell'itinerario (spatialRouteDeterminationService)

Servizio che determina il percorso ottimale tra due punti specifici sulla base dei parametri di input e delle proprietà contenuti nella collezione di elementi.

417. Servizio di posizionamento (spatialPositioningService)

Servizio fornito da un dispositivo di posizionamento che consente di utilizzare, ottenere e interpretare in modo univoco le informazioni concernenti la posizione, nonché di determinare se i risultati soddisfano i requisiti dell'utilizzo.

418. Servizio di analisi di prossimità (spatialProximityAnalysisService)

Data una posizione o un elemento geografico, questo servizio trova tutti gli oggetti che hanno una serie di attributi specifici, ubicati entro una distanza specificata dall'utente rispetto alla posizione o all'elemento.

500 Servizi di trattamento geografico — aspetti tematici (thematicProcessingService)

Questa categoria comprende le sottocategorie seguenti:

501. Servizio di calcolo dei geoparametri (thematicGeoparameterCalculationService)

Servizio che deriva risultati quantitativi, orientati alle applicazioni, che non possono essere ottenuti direttamente dai dati grezzi.

502. Servizio di classificazione tematica (thematicClassificationService)

Servizio che consente di classificare delle aree di dati geografici in base ad attributi tematici.

503. Servizio di generalizzazione di elementi (thematicFeatureGeneralizationService)

Servizio che generalizza i tipi di elementi contenuti in una collezione di elementi al fine di rafforzare l'efficacia della comunicazione rimediando agli effetti indesiderati della riduzione dei dati.

504. Servizio di definizione dei sottoinsiemi (thematicSubsettingService)

Servizio che estrae dei dati da un input sulla base di valori di parametro.

505. Servizio di conteggio territoriale (thematicSpatialCountingService)

Servizio che conta gli elementi geografici.

506. Servizio di rilevazione dei cambiamenti (thematicChangeDetectionService)

Servizio che consente di rilevare le differenze tra due serie di dati che rappresentano la stessa area geografica in momenti diversi.

507. Servizio di estrazione di informazioni geografiche (thematicGeographicInformationExtractionService)

Servizi che consentono l'estrazione di informazioni topografiche e sugli elementi a partire da immagini satellitari e scannerizzate.

508. Servizio di trattamento delle immagini (thematicImageProcessingService)

Servizio che consente di modificare i valori degli attributi tematici di un'immagine mediante una funzione matematica

509. Servizio di riduzione della risoluzione (thematicReducedResolutionGenerationService)

Servizio che riduce la risoluzione di un'immagine.

510. Servizi di manipolazione delle immagini (thematicImageManipulationService)

Servizi che consentono di manipolare i valori dei dati nelle immagini: modifica dei valori del colore e del contrasto, applicazione di vari filtri, manipolazione della risoluzione dell'immagine, riduzione del rumore, striping, correzioni radiometriche sistematiche, attenuazioni atmosferiche, modifiche dell'illuminazione della scena ecc.

511. Servizi di comprensione di immagini (thematicImageUnderstandingService)

Servizi che consentono la rilevazione automatica dei cambiamenti di immagine, la differenziazione delle immagini rettificate, l'analisi e la visualizzazione della significatività delle differenze e la differenziazione per area e per modello.

512. Servizi di sintesi di immagini (thematicImageUnderstandingService)

Servizi che consentono di creare o trasformare delle immagini utilizzando modelli spaziali informatici, effettuare delle trasformazioni di prospettiva, manipolare le caratteristiche delle immagini al fine di migliorare la visibilità e la risoluzione e/o ridurre gli effetti della nuvolosità e della foschia.

513. Manipolazione di immagini multibanda (thematicMultibandImageManipulationService)

Servizio che modifica un'immagine utilizzando le varie bande dell'immagine.

514. Servizio di rilevazione di oggetti (thematicObjectDetectionService)

Servizio che consente di rilevare gli oggetti del mondo reale in un'immagine.

515. Servizio di analisi sintattica (geoparsing) (thematicGeoparsingService)

Servizio che consente di cercare nei documenti testuali i riferimenti a dei luoghi, come i toponimi, gli indirizzi, i codici postali eccetera in preparazione al passaggio a un servizio di geocodifica.

516. Servizio di geocodifica (thematicGeocodingService)

Servizio che consente di arricchire i riferimenti geotestuali con le coordinate geografiche (o altri riferimenti spaziali)

600 Servizi di processamento geografico — aspetti temporali (temporaleProcessingService)

Questa categoria comprende le sottocategorie seguenti:

601. Servizio di trasformazione del sistema di riferimento temporale (temporalReferenceSystemTransformationService)

Servizio che consente di modificare i valori delle occorrenze temporali da un sistema di riferimento temporale a un altro.

602. Servizio di definizione dei sottoinsiemi (temporalSubsettingService)

Servizio che estrae dati da un input in un intervallo continuo sulla base di valori di posizione temporale.

IT

603. Servizio di campionamento (temporalSamplingService)

Servizio che estrae dati da un input usando un sistema di campionamento coerente basato su valori di posizione temporale.

604. Servizio di analisi di prossimità temporale (temporalProximityAnalysisService)

Dato un intervallo temporale o un evento determinati, questo servizio trova tutti gli oggetti che hanno una serie di attributi specifici, ubicati in un intervallo stabilito dall'utente rispetto all'intervallo o all'evento.

700 Servizi di processamento geografico — metadati (metadataProcessingService)

Questa categoria comprende le sottocategorie seguenti:

701. Servizio di calcolo statistico (metadataStatisticalCalculationService)

Servizio che consente di calcolare le statistiche di un insieme di dati.

702. Servizi di annotazione geografica (metadataGeographicAnnotationService)

Servizio che consente di aggiungere informazioni complementari a un'immagine o un elemento in una collezione di elementi.

800 Servizi di comunicazione geografica (comService)

Questa categoria comprende le sottocategorie seguenti:

801. Servizio di codifica (comEncodingService)

Servizio che consente l'attuazione di una regola di codificazione e che funge da interfaccia per la funzione di codifica e decodifica.

802. Servizio di trasferimento (comTransferService)

Servizio che consente di attuare uno o più protocolli di trasferimento, permettendo il trasferimento di dati tra sistemi di informazione distribuiti mediante mezzi di comunicazione off-line o on-line.

803. Servizio di compressione geografica (comGeographicCompressionService)

Servizio che consente di convertire le parti spaziali di una collezione di elementi da e in forma compressa.

804. Servizio di conversione di formato geografico (comGeographicFormatConversionService)

Servizio che consente di passare da un formato di dati geografici a un altro.

805. Servizio di messaggeria (comMessagingService)

Servizio che consente simultaneamente a più utenti di visualizzare e commentare collezioni di elementi e di chiederne la revisione.

806. Gestione di file remoti e di file eseguibili (comRemoteFileAndExecutableManagement)

Servizio che consente di accedere a uno stoccaggio secondario di elementi geografici come se si trattasse di risorse locali.

GRADO DI CONFORMITÀ

5.1. Conforme (conformant)

La risorsa è pienamente conforme alla specifica indicata.

5.2. Non conforme (notConformant)

La risorsa non è conforme alla specifica indicata.

5.3. Non valutata (notEvaluated)

La conformità non è stata valutata.

6. RUOLO DELLA PARTE RESPONSABILE

6.1. Fornitore della risorsa

Parte che fornisce la risorsa.

6.2. Custode (custodian)

Parte che accetta di assumersi la responsabilità dei dati e di garantire l'adeguata manutenzione della risorsa.

6.3. Proprietario (owner)

Parte cui appartiene la risorsa.

6.4. Utente (user)

Parte che utilizza la risorsa.

6.5. Distributore (distributor)

Parte che distribuisce la risorsa.

6.6. Ideatore (originator)

Parte che ha creato la risorsa.

6.7. Punto di contatto (pointOfContact)

Parte che si può contattare per ottenere informazioni sulla risorsa o sulla sua acquisizione.

6.8. Responsabile principale delle ricerche (principalInvestigator)

Parte principale incaricata di raccogliere le informazioni e svolgere le ricerche.

6.9. Responsabile del trattamento (processor)

Parte che ha trattato i dati in modo tale da modificare la risorsa.

6.10. Editore (publisher)

Parte che ha pubblicato la risorsa.

6.11. Autore (author)

Autore della risorsa.

REGOLAMENTO (CE) N. 1206/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2008

recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 24 al 28 novembre 2008 per prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (¹),

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercia-lizzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (²), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Nel periodo dal 24 al 28 novembre 2008 sono state presentate alle autorità competenti alcune domande di titoli di importazione a norma dei regolamenti (CE) n. 950/2006 e/o (CE) n. 508/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di

canna greggio destinato all'approvvigionamento delle raffinerie nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 (³), per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per i numeri d'ordine 09.4343 e 09.4435.

(2) In tale contesto, è opportuno che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione ai fini del rilascio dei titoli in proporzione ai quantitativi disponibili e/o informi gli Stati membri che è stato raggiunto il limite stabilito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le domande di titoli di importazione presentate dal 24 al 28 novembre 2008 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 e/o dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 508/2007, i titoli sono rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2008.

Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.

ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006 Campagna 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 24.11.2008-28.11.2008	Limite
09.4331	Barbados	100	
09.4332	Belize	100	
09.4333	Costa d'Avorio	100	
09.4334	Repubblica del Congo	100	
09.4335	Figi	100	
09.4336	Guyana	100	
09.4337	India	0	Raggiunto
09.4338	Giamaica	100	
09.4339	Kenya	100	
09.4340	Madagascar	100	
09.4341	Malawi	100	
09.4342	Maurizio	100	
09.4343	Mozambico	100	Raggiunto
09.4344	Saint Christopher e Nevis	_	
09.4345	Suriname	_	
09.4346	Swaziland	100	
09.4347	Tanzania	100	
09.4348	Trinidad e Tobago	100	
09.4349	Uganda	_	
09.4350	Zambia	100	
09.4351	Zimbabwe	100	

Zucchero complementare Capo V del regolamento (CE) n. 950/2006 Campagna 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 24.11.2008-28.11.2008	Limite
09.4315	India	_	
09.4316	Paesi firmatari del protocollo ACP	_	

Zucchero concessioni CXL Capo VI del regolamento (CE) n. 950/2006 Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 24.11.2008-28.11.2008	Limite
09.4317	Australia	0	Raggiunto
09.4318	Brasile	0	Raggiunto
09.4319	Cuba	0	Raggiunto
09.4320	Altri paesi terzi	0	Raggiunto

Zucchero Balcani Capo VII del regolamento (CE) n. 950/2006 Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 24.11.2008-28.11.2008	Limite
09.4324	Albania	100	
09.4325	Bosnia-Erzegovina	0	Raggiunto
09.4326	Serbia e Kosovo (*)	100	
09.4327	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	100	
09.4328	Croazia	100	

^(*) Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

Zucchero di importazione eccezionale e industriale Capo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006 Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Tipo	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 24.11.2008-28.11.2008	Limite
09.4380 09.4390	eccezionale industriale	100	

IT

Zucchero APE supplementare Capo VIII bis del regolamento (CE) n. 950/2006 Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 24.11.2008-28.11.2008	Limite
09.4431	Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zimbabwe	100	
09.4432	Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania, Uganda	100	
09.4433	Swaziland	100	
09.4434	Mozambico	0	Raggiunto
09.4435	Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Guyana, Haiti, Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vin- cent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago	24	Raggiunto
09.4436	Repubblica dominicana	0	Raggiunto
09.4437	Figi, Papua – Nuova Guinea	100	

Importazione di zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania Articolo 1 del regolamento (CE) n. 508/2007 Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Tipo	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 24.11.2008-28.11.2008	Limite
09.4365	Bulgaria	0	Raggiunto
09.4366	Romania	100	

ΙT

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

II

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2008

concernente la non iscrizione del napropamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2008) 6281]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/902/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il napropamide.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (¹), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.
- (2) I regolamenti (CE) nn. 451/2000 (²) e 1490/2002 (³) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro

- (3) Gli effetti del napropamide sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità alle disposizioni dei regolamenti (CE) nn. 451/2000 e 1490/2002 per diversi utilizzi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Lo Stato membro relatore per il napropamide era la Danimarca e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 6 settembre 2005.
- (4) La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA nell'ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentata alla Commissione il 26 marzo 2008, sotto forma di conclusioni dell'EFSA sull'esame inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva napropamide come antiparassitario (4). Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed approvata l'11 luglio 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al napropamide.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

⁽⁴⁾ EFSA Scientific Report (2008) 140, pagg. 1-72: Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance napropamide, conclusioni adottate il 26 marzo 2008.

ΙT

- (5) Durante la valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni problemi. In particolare, sulla base dei dati disponibili non è stato possibile effettuare una valutazione affidabile del rischio di lisciviazione del metabolita NOPA nelle acque sotterranee. Inoltre i dati disponibili non hanno dimostrato che fossero accettabili i rischi per gli organismi acquatici, gli uccelli piscivori e i mammiferi. Di conseguenza, sulla scorta delle informazioni disponibili non è stato possibile concludere che il napropamide soddisfa i criteri per l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (6) La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni sui risultati dell'esame inter pares e a comunicare se intendesse continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Nonostante gli argomenti avanzati dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell'EFSA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di utilizzo proposte, i prodotti fitosanitari contenenti napropamide soddisfano, in generale, le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.
- Il napropamide non può essere pertanto iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (8) Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti napropamide siano revocate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.
- (9) Il termine eventualmente concesso da uno Stato membro per l'eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti napropamide non deve superare i dodici mesi per consentire l'impiego delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, in modo da garantire che i prodotti fitosanitari contenenti napropamide rimangano disponibili agli agricoltori per diciotto mesi dall'adozione della presente decisione.
- (10) La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, le cui

- modalità di applicazione sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione (¹), di una domanda relativa a un'eventuale iscrizione del napropamide nell'allegato I della citata direttiva.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il napropamide non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti napropamide siano revocate entro il 7 maggio;
- b) non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti napropamide a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il termine eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scade il 7 maggio 2010.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2008.

Per la Commissione Androulla VASSILIOU Membro della Commissione

NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.